

N. 1877/2015 R.G.

COMUNE DI ANTRODOCO

12 MAR. 2020

SIND.
SIEG.-C.



PROT. N. 2301

TRIBUNALE RIETI

Spett.le

Cron. 953

Esecuzione

Notifica

Asferta

10%

100%

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
 SEZIONE CIVILE

Maurizio Calamoneri

- 3 MAR. 2020

Il Giudice, in persona del dott. Raffaello Scarpato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 1877/2015 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da:

Comune di Antrodoco, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Perelli Antonio

ATTORE/OPPONENTE

Contro

Servizi Ambientali Gruppo AMA s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dall'avv. Maurizio Calamoneri

CONVENUTO/OPPOSTO

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il Comune di Antrodoco si opponeva al decreto ingiuntivo nr. 537/2015, emesso dal Tribunale di Rieti in data 23.09.2015, con cui veniva disposto il pagamento della somma di € 73.340,45 in favore della Servizi Ambientali Gruppo Ama s.r.l. in liquidazione.

Comune di Antrodoco Prot. n. 0002301 del 12-03-2020 arrivo Cat. 1 Cl. 4

Firmato Da: MOSTARDA FRANCO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1629fab6643f9a046c4905768113e12 Firmato Da: SCARPATO RAFFAELLO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 18972460a7e1c1cb

La somma ingiunta traeva titolo - in parte - dal contratto rep. 4/2007, concluso *inter partes* ed avente ad oggetto i servizi di smaltimento rifiuti, pulizia ed igiene urbana, ed in parte veniva richiesta in relazione alla progettazione dell'intervento presso la ex discarica RU in località Vignola.

A fronte di tutti i detti servizi ed opere, l'ingiungente aveva emesso le fatture nr. 1000522 del 30.11.2010 per € 10.588,08, nr. 1000588 del 07.12.2010 per € 32.752,37 e nr. 2800669 del 23.12.2008 per € 30.000,00, rimaste inevase da parte del Comune ingiunto.

Tanto premesso, l'opponente deduceva:

- 1) l'inesatto adempimento delle prestazioni afferenti alla fattura relativa ai lavori di progettazione per interventi di bonifica presso l'ex discarica loc. Vignola (fattura nr. 2800699/AC del 23.12.2008), in quanto la società ingiungente si era limitata alla presentazione di documentazione "scarna ed incompleta" afferente alle problematiche della discarica e sfornita della sottoscrizione dei tecnici;
- 2) la non debenza della somma di € 32.752,37 di cui alla fattura nr. 1000588/AC del 07.12.2010, in quanto detta somma non corrispondeva ai servizi effettivamente resi dalla società ingiungente;
- 3) la solo parziale debenza della somma di € 10.588,08 di cui alla fattura nr. 1000522/AC del 30.11.2010, dovuta solo con riferimento ai servizi resi in esecuzione dell'art. 4 del contratto di servizio rep. nr. 4/07, con esclusione degli oneri aggiuntivi irrualmente indicati in fattura.

L'opponente rassegnava quindi le seguenti conclusioni: *"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dei motivi esposti e della formulata eccezione d'inadempimento ex art. 1460 cc, dichiarare nullo e/o revocare integralmente il D.I. 537/2015, emesso dal Tribunale di Rieti in data 24 settembre 2015 per difetto di ogni presupposto in fatto e in diritto. - Vittoria delle spese e compensi di giudizio"*. In sede di memorie ex art. 183 comma 6 nr. 1 c.p.c. l'attore integrava la propria domanda, deducendo che la fonte del rapporto contrattuale era stata individuata dall'ingente in atti amministrativi (delibera di G.C. n. 240 del 22.12.2007) mai confluiti in alcun contratto in forma scritta con la P.A., con conseguente inesistenza di un valido titolo negoziale tra le parti.

Si costituiva la società convenuta, che conferiva le pretese creditorie come cristallizzate nel decreto ingiuntivo opposto, deducendo in particolare:

- quanto alle eccezioni debitorie di cui al precedente punto 1), la somma ingiunta trovava adeguato riscontro nella delibera della Giunta Comunale n. 240 del 22.12.2007, avente ad oggetto: *"Preso atto relazione tecnica indagine ambientale presso discarica Vignola Società Servizi Ambientali Gruppo AMA"*, con cui il Comune di Antrodoto aveva approvato la *"Relazione tecnica descrittiva delle indagini ambientali eseguite nel sito della discarica in località Vignola di Antrodoto - RI"*



La somma ingiunta traeva titolo - in parte - dal contratto rep. 4/2007, concluso *inter partes* ed avente ad oggetto i servizi di smaltimento rifiuti, pulizia ed igiene urbana, ed in parte veniva richiesta in relazione alla progettazione dell'intervento presso la ex discarica RU in località Vignola.

A fronte di tutti i detti servizi ed opere, l'ingiungente aveva emesso le fatture nr. 1000522 del 30.11.2010 per € 10.588,08, nr. 1000588 del 07.12.2010 per € 32.752,37 e nr. 2800669 del 23.12.2008 per € 30.000,00, rimaste inevase da parte del Comune ingiunto.

Tanto premesso, l'opponente deduceva:

- 1) l'inesatto adempimento delle prestazioni afferenti alla fattura relativa ai lavori di progettazione per interventi di bonifica presso l'ex discarica loc. Vignola (fattura nr. 2800699/AC del 23.12.2008), in quanto la società ingiungente si era limitata alla presentazione di documentazione "scarna ed incompleta" afferente alle problematiche della discarica e sfornita della sottoscrizione dei tecnici;
- 2) la non debenza della somma di € 32.752,37 di cui alla fattura nr. 1000588/AC del 07.12.2010, in quanto detta somma non corrispondeva ai servizi effettivamente resi dalla società ingiungente;
- 3) la solo parziale debenza della somma di € 10.588,08 di cui alla fattura nr. 1000522/AC del 30.11.2010, dovuta solo con riferimento ai servizi resi in esecuzione dell'art. 4 del contratto di servizio rep. nr. 4/07, con esclusione degli oneri aggiuntivi irraturalmente indicati in fattura.

L'opponente rassegnava quindi le seguenti conclusioni: *"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dei motivi esposti e della formulata eccezione d'inadempimento ex art. 1460 cc, dichiarare nullo e/o revocare integralmente il D.L. 537/2015 emesso dal Tribunale di Rieti in data 24 settembre 2015 per difetto di ogni presupposto in fatto e in diritto. - Vittoria delle spese e compensi di giudizio"*. In sede di memorie ex art. 183 comma 6 nr. 1 c.p.c. l'attore integrava la propria domanda, deducendo che la fonte del rapporto contrattuale era stata individuata dall'intimante in atti amministrativi (delibera di G.C. n. 240 del 22.12.2007) mai confluiti in alcun contratto in forma scritta con la P.A., con conseguente inesistenza di un valido titolo negoziale tra le parti.

Si costituiva la società convenuta, che confermava le pretese creditorie come cristallizzate nel decreto ingiuntivo opposto, deducendo in particolare che:

- quanto alle eccezioni debitorie di cui al precedente punto 1), la somma ingiunta trovava adeguato riscontro nella delibera della Giunta Comunale n. 240 del 22.12.2007, avente ad oggetto: *"Preso d'atto relazione tecnica indagine ambientale ex discarica Vignola Società Servizi Ambientali Gruppo AMA"*, con cui il Comune di Antrodoco aveva approvato la *"Relazione tecnica descrittiva delle indagini ambientali eseguite nel sito dell'ex discarica in località Vignola di Antrodoco - Ri"*



redatta dalla società opposta. Inoltre, la corretta ed integrale esecuzione del contratto da parte della società opposta emergeva dalla documentazione relativa al progetto definitivo/esecutivo, segnatamente: relazione tecnico-illustrativa, cronoprogramma, rilievo topografico, elaborati grafici di riferimento, relazione di dimensionamento reti di raccolta acque, capitolato speciale di appalto, contratto di appalto/capitolato generale di appalto, computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, piano di Sicurezza e Coordinamento, computo Metrico Oneri per la Sicurezza, specifiche MISE (messa in sicurezza di emergenza), relazione illustrativa MISE (messa in sicurezza di emergenza);

- quanto alle eccezioni di cui al punto 2), la fattura in commento si riferiva al servizio di trasferimento dei rifiuti solidi urbani, effettivamente reso dalla Servizi Ambientali Gruppo AMA in favore del Comune di Antrodoto in esecuzione del contratto rep. 4/2007, mai contestato dall'Ente locale;

- quanto infine alle eccezioni di cui al punto 3), la fattura in commento si riferiva al servizio di trasferimento dei rifiuti solidi urbani, effettivamente reso dalla Servizi Ambientali Gruppo AMA in favore del Comune di Antrodoto in esecuzione del contratto rep. 4/2007, sostanzialmente riconosciuta dal Comune e contestata solo limitatamente all'importo di € 560,45 oltre Iva, da ritenersi comunque dovuto.

L'opposta rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:

"nel merito, in via principale, rigettare l'opposizione di controparte in quanto infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, accertando e dichiarando il diritto della Servizi Ambientali Gruppo AMA S.r.l. in liq.ne di ottenere dal Comune di Antrodoto, in persona del Sindaco pro tempore, il pagamento della somma di € 73.340,45, oltre interessi come liquidati in decreto e spese della procedura monitoria;

- in subordine, condannare comunque il Comune di Antrodoto, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore dell'esponente delle somme che, all'esito del presente giudizio, saranno accertate e dichiarate come dovute, per i titoli di cui in premessa, oltre interessi dalla data di scadenza delle singole fatture e sino all'effettivo soddisfo."

Nel corso del procedimento, con ordinanza del 18 ottobre 2016, veniva autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 11.065,08, oltre IVA sull'importo di euro 9.065,08 ed agli interessi legali dalla data di scadenza delle fatture n. 2800699/AC del 23.12.2008 e n. 1000522/AC del 30.11.2010 al saldo. Infine, nel corso del giudizio, il Comune di Antrodoto dava atto di aver corrisposto alla controparte, in ottemperanza al provvedimento del Tribunale di Rieti del 18.10.2016, la somma di euro 11.100,00.

La somma ingiunta dall'odierna opposta nei confronti del Comune di Antrodoco è dovuta solo in parte, come chiarito nella parte motiva della presente decisione. Il decreto ingiuntivo opposto va dunque revocato per le seguenti ragioni.

Con riferimento alle prestazioni afferenti alla fattura relativa ai lavori di progettazione per interventi di bonifica presso l'ex discarica loc. Vignola (fattura nr. 2800699/AC del 23.12.2008), risulta dovuto l'importo di € 2.000,00, non oggetto di contestazione da parte dell'opponente. Non può dirsi invece dovuto il maggiore importo di € 30.000,00 oggetto della fattura nr. 2800699/AC del 23.12.2008, per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo.

Emerge infatti dagli atti che l'opposta, in esecuzione della deliberazione della giunta Comunale del Comune di Antrodoco nr. 240 del 22.12.2007 (con cui con cui l'Ente aveva approvato la "Relazione tecnica descrittiva delle indagini ambientali eseguite nel sito dell'ex discarica in località Vignola di Antrodoco - Ri") ha eseguito il servizio richiesto.

Risulta peraltro dagli atti e non è oggetto di specifica contestazione che, con lettera prot. 5980/U del 27.11.2008, la s.r.l. Servizi Ambientali Gruppo AMA ha trasmesso al predetto Ente locale la documentazione relativa al progetto definitivo/esecutivo e segnatamente: relazione tecnico-illustrativa, cronoprogramma, rilievo topografico, elaborati grafici di riferimento, relazione di dimensionamento reti di raccolta acque, capitolato speciale di appalto, contratto di appalto/capitolato generale di appalto, computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, piano di Sicurezza e Coordinamento, computo Metrico Oneri per la Sicurezza, specifiche MISE (messa in sicurezza di emergenza), relazione illustrativa MISE (messa in sicurezza di emergenza). Infine, il credito vantato dalla convenuta è riportato nella fattura n. 2800669/AC del 23.12.2008.

Tale documentazione, tuttavia – ed in disparte la somma di € 2.000,00 oggetto di non contestazione da parte del Comune di Antrodoco - non è idonea a fondare le pretese dell'odierna convenuta in ordine al *quantum debeatur*, in assenza di un valido e non diversamente surrogabile titolo contrattuale.

Ed infatti, come ha chiarito da tempo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1702/2006, n. 11677/2013 e n. 1752/2007) per il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte committente una P.A., e pur ove questa agisca "iure privatorum", è richiesta, in ottemperanza al disposto del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17, la forma scritta "ad substantiam", che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, e, per tale via, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost. Il contratto deve, quindi, tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare

dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere. Di conseguenza, in mancanza di detto documento contrattuale, ai fini d'una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l'esistenza di una deliberazione con la quale l'organo collegiale dell'ente abbia conferito un incarico a un professionista, o ne abbia autorizzato il conferimento, in quanto essa non costituisce una proposta contrattuale, ma un atto con efficacia interna all'ente avente natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo legittimato ad esprimere la volontà all'esterno. Del pari, è escluso che un simile contratto possa essere concluso a distanza, a mezzo di corrispondenza, occorrendo che la pattuizione sia versata in un atto contestuale, anche se non sottoscritto contemporaneamente; se, infatti, la legge sulla contabilità generale dello Stato, richiamata dalle norme in tema di contratti degli enti locali, consente che, ferma restando la forma scritta, il contratto possa essere concluso a distanza, a mezzo di corrispondenza, quando intercorra con ditte commerciali (R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 17, richiamato dal R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 87), è indubbio che detta ipotesi costituisce una deroga rispetto non soltanto alla regola contenuta nel precedente art. 16, ma anche a quella posta dallo stesso art. 17, per cui "i contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione"; da tale previsione derogativa - invocabile soltanto in quei negozi in cui, per esigenze di praticità, la definizione del contenuto dell'accordo è rimessa agli usi commerciali - non può, pertanto, ricavarsi la regola che in qualsiasi contratto della P.A. la forma scritta "ad substantiam" debba ritenersi osservata anche quando il consenso si formi in base a atti scritti successivi atteggiatisi come proposta e accettazione tra assenti (cfr. Cass. n. 24679/2013; Cass. n. 1752/2007; Cass. n. 1702/2006).

Tanto premesso, il credito relativo alla prestazione dei lavori di progettazione per interventi di bonifica presso l'ex discarica loc. Vignola va limitato alla misura non contestata di € 2.000,00.

Quanto all'importo di € 32.752,37 di cui alla fattura nr. 1000588/AC del 07.12.2010, emessa dall'opposta a fronte del servizio di trasferimento rifiuti solidi urbani presso l'impianto Interpark di Contigliano, risulta non contestato che con contratto rep. n. 4/2007, il Comune di Antrodoto aveva affidato alla Servizi Ambientali Gruppo AMA il servizio di igiene urbana (con iniziale scadenza al 9 giugno 2010, prorogata di ulteriori sei mesi con delibera della Giunta Municipale n. 105 del 10.6.2010).

Protocollo n. 0062301 del 12-03-2020 arrivo Cat. 1 Cl. 4

Firmato Da: MOSTARDA FRANCO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA' DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1639fab543a0a966df905768113e12
Firmato Da: SCARPATO RAFFAELLO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 18972460a1e0cb



All'art. 4 del suddetto contratto, le parti convenivano che *"sono di competenza del Comune gli oneri relativi alla trasferimento, smaltimento ed avvio a recupero/trattamento di ogni tipologia di rifiuto presso gli impianti autorizzati"*.

Ebbene, l'opponente ha dedotto che l'importo di € 32.752,37 non corrisponderebbe al servizio in concreto reso dall'opposta e non sarebbe adeguato rispetto al quantitativo di rifiuti trasferiti o smaltiti presso l'impianto di Contigliano, in assenza di documenti di riscontro da parte della società incaricata.

L'eccezione è priva di pregio.

L'opposta ha invero allegato il titolo del proprio diritto ed ha allegato l'inadempimento di controparte, mentre quest'ultima, in veste di debitrice, non ha provato che l'inadempimento è dipeso da fatto a lei non imputabile, limitandosi a contestazioni generiche e non supportate da alcun valido elemento di riscontro, di fatto o di diritto.

Ed invero, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. *ex plurimis*, Cass. sez. un. 30.10.2001, n. 13.533).

L'importo portato dalla fattura va dunque ritenuto provato e dovuto.

Venendo, infine, alla somma di € 10.588,08 di cui alla fattura nr. 1000522/AC del 30.11.2010, l'opponente ha contestato la debenza degli oneri aggiuntivi irrualmente indicati in fattura in maniera solo generica e non suffragata da alcuna argomentazione in fatto o in diritto. Al contrario, l'opposta ha correttamente dedotto che anche l'importo di € 560,45 più IVA era dovuto, contratto rep. n. 4/2007 stipulato *inter partes*, che all'art. 4, co. III, prevedeva: *"il corrispettivo potrà essere soggetto a variazioni quando si manifestino aumenti di costo dei fattori di produzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: nuove disposizioni normative di settore, variazioni costi personale, variazioni costo del petrolio, etc.) che, non potendo essere adeguatamente compensati da miglioramenti della produttività o da miglioramenti dei processi produttivi, si traducano in significativi incrementi dei costi unitari di produzione"*.

Pertanto, anche in questo caso, il creditore ha dimostrato il fondamento del suo diritto, mentre il debitore non ha provato il fatto estintivo dell'altrui pretesa, da ritenersi pertanto integralmente fondata.

In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente va condannata al pagamento, in favore della controparte, della somma complessiva di € 45.340,45 (€ 2.000,00 in



relazione al credito portato dalla fattura nr. 2800699/AC del 23.12.2008; € 32.752,37 in relazione al credito portato dalla fattura nr. 1000588/AC del 07.12.2010 ed € 10.588,08 in relazione al credito portato dalla fattura nr. 1000522/AC del 30.11.2010) maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza delle singole fatture fino al saldo e detratte le somme eventualmente già versate dal Comune di Antrodoco in relazione ai crediti menzionati.

Sussistono gravi e giustificati motivi per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione della solo parziale fondatezza della pretesa creditoria della società opposta e delle risultanze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, relativamente ai crediti riferiti alle opere di progettazione per interventi di bonifica presso l'ex discarica loc. Vignola, oggetto di disaccordo tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, *contrariis reiectis*: revoca il decreto ingiuntivo 537/2015, emesso dal Tribunale di Rieti in data 23.09.2015;

condanna l'opponente Comune di Antrodoco, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Servizi Ambientali Gruppo AMA s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 45.340,45, maggiorati degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza delle singole fatture fino al saldo e detratte le somme eventualmente già versate dal Comune di Antrodoco in relazione ai crediti menzionati in premessa;

Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Rieti, li 30/12/2019.

Il Giudice

Dott. Raffaello Scarpato



TRIBUNALE DI RIETI

Ufficio giudiziario

attesta che

è conforme all'originale che si trova agli atti di questo ufficio e che si rilascia a richiesta di

CALAMONERI Maurizio munita della seguente formula esecutiva

Repubblica italiana - in nome della legge

ordiniamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di darvi servizio, quando ne siano legalmente richiesti.

in data di Rieti li

27 GEN. 2020

Il Funzionario giudiziario

(F.to) dr. Franco Mostarda


COPY AUTENTICA

per autentica - Tribunale Rieti

27 GEN. 2020

Funzionario giudiziario

dr. Franco Mostarda



Comune di Antrodoco - Prot. n. 00933/2020 art. 140 - Cat. I - C.I.

UFFICIO UNEP - TRIBUNALE DI RIETI

- 4 MAR. 2020

il giorno in RIETI su richiesta di chi in atti


è sottoscritto l'Ufficiale giudiziario ha notificato il suestato atto

A Comune di Antrodoco IM. residenza
Colno Rome N. 15 Antrodoco (RI)

per Sindaco

CONMUNI ATTI, ivi inviandone simile copia a mezzo del servizio

pubblico con Raccom. A.R. ai sensi di legge da Ufficio Postale Rieti.....



Comune di Antrodoco Prot. n. 0002301 del 12-03-2020 arrivo Cat. 1 Cl. 4

**UFFICIO N.E.P.
TRIBUNALE DI RIETI**

SERVIZIO NOTIFICAZIONI

ATTI GIUDIZIARI

N. 253/A

Cronologico dell'Ufficiale Giudiziario

(firma)

AVVERTENZE

Sulle presentate bustarelle sono applicati francobolli per l'importo corrispondente alla franchigia e l'importo mandante del plico e dell'eventuale di ritorno.


APPLICARE SULLA BUSTA AG



78507923599-2

AG

Il presente plico prescelto depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 10 giorni. Il servizio di ricevimento va staccato dal plico soltanto in caso di consegna del plico stesso.



COMUNE DI ANTRODOCO

in persona del Sindaco L. Ruffe

CORSO ROMA N. 15

02018) ANTRODOCO (RI)